

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018
465/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE DUMINUCO SALVATORE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0695920

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;

- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 7 marzo 2018 (prot. Autorità 8466 dell'8 marzo 2018), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, la ditta individuale Duminuco Salvatore (di seguito: reclamante), ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), con riferimento alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0695920, il ritardo nella validazione del progetto relativo all'impianto di rete per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, chiedendo che gli venisse corrisposto l'indennizzo automatico previsto dal TICA;
2. in data 14 marzo 2018 (prot. 9270), l'Autorità ha richiesto al reclamante di completare il reclamo;
3. in data 15 marzo 2018 (prot. Autorità 9441 del 16 marzo 2018), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di integrazione documentale;
4. in data 16 marzo 2018 (prot. 9497), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 9 aprile 2018 (prot. Autorità 12533 del 12 aprile 2018), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva, successivamente integrata in data 13 aprile 2018 (prot. Autorità 12764 del 13 aprile 2018);
6. in data 31 luglio 2018 (prot. 22786), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 14 agosto 2018 (prot. Autorità 24650 del 3 settembre 2018), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
8. in data 27 agosto 2018, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera pp), che definisce *“il tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti)”* come *“il tempo che intercorre tra la data di ricevimento del progetto definito dal richiedente e la data di invio al richiedente della validazione”*, da parte del gestore. La medesima lettera pp) prescrive che il suddetto tempo sia *“pari a 30 (trenta) giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione e a 60 (sessanta) giorni lavorativi nel caso in cui l'impianto*

- di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT”;*
- b) *l’articolo 9, comma 8, secondo cui “il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest’ultimo presentata all’atto dell’accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione”;*
 - c) *l’articolo 9, comma 9, il quale stabilisce che, “nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell’impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l’iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete”;*
 - d) *l’articolo 14, comma 3, il quale dispone che, “qualora non rispetti i termini riportati nella parte III del TICA diversi da quelli di cui all’art. 14, commi 1 e 2, e all’art. 35bis, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo”;*
 - e) *l’articolo 40, comma 5, in virtù del quale gli indennizzi automatici previsti dal TICA “sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico, da parte del gestore di rete, entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell’erogazione dell’indennizzo supera i 90 giorni solari, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo”.*

QUADRO FATTUALE:

- 10. In data 7 febbraio 2014, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 55 kW, da realizzare in località Contrada Grotticelli, nel Comune di Canicattì (AG);
- 11. in data 25 marzo 2014, il gestore ha reso disponibile al reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità T0695920;
- 12. in data 29 maggio 2014, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo, dichiarando che avrebbe curato tutti gli adempimenti per l’acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione e l’esercizio delle opere di rete per la connessione, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del TICA;
- 13. in data 1 ottobre 2014, il reclamante ha trasmesso al gestore, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del TICA, il progetto per le opere di rete al fine di ottenerne la validazione;
- 14. in data 25 maggio 2015, il reclamante ha inviato al gestore una prima richiesta di voltura, della citata pratica di connessione, a favore di una società terza (Scirocco S.r.l.);

15. in data 25 giugno 2015, il gestore di rete ha comunicato al reclamante di non poter dare seguito alla suddetta richiesta di voltura in quanto non trasmessa correttamente;
16. in data 5 agosto 2015, il gestore ha inviato al reclamante la validazione del progetto per le opere di rete;
17. in data 17 giugno 2016, il reclamante ha trasmesso al gestore una seconda richiesta di voltura, della richiamata pratica, a favore di un soggetto terzo (sig. Morgante Giuseppe);
18. in data 23 giugno 2016, il gestore ha comunicato al reclamante l'esito positivo di quest'ultima richiesta di voltura;
19. in data 26 gennaio 2018, il reclamante, tramite il proprio legale, ha presentato reclamo al gestore chiedendo che gli venisse corrisposto l'indennizzo automatico, previsto dal TICA, per il ritardo nella validazione del progetto relativo alle opere di rete;
20. in data 7 febbraio 2018, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, ritenendolo inammissibile.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

21. Il reclamante chiede che l'Autorità prescriva al gestore di corrispondere l'indennizzo automatico di cui all'art. 14, comma 3, del TICA per aver *“provveduto alla validazione del Progetto Definitivo dell'impianto di produzione”* a distanza di *“ben oltre un anno, dalla data di accettazione del preventivo”*;
22. in particolare, il reclamante afferma *“il diritto della ditta odierna istante di ricevere gli importi spettanti e non ancora liquidati, sino alla data di voltura e/o subentro nella titolarità del rapporto di connessione”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

23. Il gestore afferma che il reclamo è inammissibile in quanto la titolarità della pratica di connessione T0695920 è stata trasferita, in data 17 giugno 2016, da Duminico Salvatore ad un soggetto terzo (sig. Morgante Giuseppe) mediante voltura validata in data 23 giugno 2016;
24. di conseguenza, a parere del gestore, il suddetto soggetto terzo *“a far data dall'efficacia della cessione acquisiva la titolarità di tutte le posizioni di debito e di credito pendenti tra le parti. Pertanto la titolarità del diritto a ricevere l'indennizzo si è trasferita al suddetto soggetto a cui la nostra società in data 12.06.2017 ha corrisposto tale indennizzo”*.
25. A riprova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo, nei confronti del titolare *pro tempore* della pratica di connessione T0695920, il gestore ha prodotto copia di un bonifico, dell'importo di 10.320 euro, relativo all'indennizzo liquidato in data 13 giugno 2017 a beneficio del nuovo titolare della suddetta pratica di connessione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

26. In via preliminare, si rileva come, nel corso della trattazione del presente reclamo, è emersa la sussistenza del ritardo, imputabile al gestore, nella validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione, in relazione alla pratica avente codice di rintracciabilità T0695920; tale circostanza appare pacifica, non essendo contestata dal gestore, che nel frattempo ha provveduto a versare il relativo indennizzo automatico, mediante bonifico, ad un soggetto diverso dal reclamante, (sig. Morgante Giuseppe) titolare *pro tempore* della pratica di connessione in questione, in virtù della voltura del 17 giugno 2016, validata dal gestore in data 23 giugno 2016;
27. la materia del contendere verte, quindi, sull'individuazione del soggetto avente diritto a ricevere tale indennizzo automatico a seguito della voltura della pratica di connessione; al riguardo, va disattesa l'eccezione, formulata dal gestore, secondo cui l'odierno reclamante non avrebbe titolo a percepire l'indennizzo in parola atteso che la pratica di connessione non è più nella sua titolarità;
28. occorre, infatti, rilevare che la pretesa, fatta valere mediante il presente reclamo, si riferisce alla erogazione di una prestazione e al relativo obbligo di corresponsione di indennizzo per ritardo nella esecuzione della stessa, inerenti un periodo nel quale il titolare della pratica di connessione era il reclamante; questi infatti, in data 17 giugno 2016, ha trasferito la titolarità della suddetta pratica, mediante voltura validata in data 23 giugno 2016, quindi circa 10 mesi dopo la ritardata validazione del progetto dell'impianto di rete, effettuata dal gestore il 5 agosto 2015;
29. al riguardo, sembra ragionevole evidenziare che se il gestore avesse correttamente corrisposto al reclamante l'indennizzo dovuto, entro la tempistica prevista dall'articolo 40, comma 5, del TICA, ossia entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo (i.e. validazione del progetto dell'impianto di rete), del suddetto indennizzo avrebbe indubbiamente beneficiato il reclamante, che, lo si ribadisce, all'epoca era il titolare della pratica T0695920, e che tale è rimasto per i successivi nove mesi ossia fino alla voltura della citata pratica a favore del sig. Morgante Giuseppe;
30. non appare corretto, dunque, che il gestore possa decidere autonomamente a chi versare l'indennizzo e quando versarlo, trattenendo il relativo importo a suo piacimento ben oltre i termini imposti dalla regolazione dell'Autorità, essendo peraltro consapevole, che, nella fattispecie in esame, il soggetto danneggiato dal citato ritardo è stato, indubbiamente, il reclamante;
31. inoltre, con riferimento a quanto sostenuto dal gestore, secondo cui dall'accordo di voltura risulta che il cessionario "*a far data dall'efficacia della cessione acquisiva la titolarità di tutte le posizioni di debito e di credito pendenti tra le parti*", in disparte la genericità di tale asserzione, si rileva che l'indennizzo automatico ha "*funzione latamente ristoratrice di un disagio provocato all'utente per il mancato rispetto degli standard qualitativi di erogazione di un*

servizio” (cfr. le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sez. III, 21 giugno 2012, 1749 e del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, sez. II, 13 dicembre 2011, 9707), per cui il diritto all'erogazione dello stesso appare, dunque, strettamente correlato al soggetto che ha patito tale disagio e al momento in cui quest'ultimo si è verificato. Ciò indipendentemente dalla circostanza che successivamente sia mutata, per voltura, la titolarità della pratica di connessione.

32. Né, peraltro, risulta che nell'atto di voltura che le parti ed il gestore abbiano previsto il trasferimento, al cessionario della pratica di connessione, del credito indennitario in parola, né infine tale circostanza è stata allegata dalle parti nel corso del presente procedimento.
33. Alla luce delle sovraesposte motivazioni merita, quindi, accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico per il ritardo, da parte del gestore, nella validazione del progetto relativo all'impianto di rete per la connessione, in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0695920. Il periodo di ritardo dovrà essere calcolato facendo riferimento al termine, previsto dall' art. 1, comma 1, lettera pp) del TICA, per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione.
34. Si ritiene, altresì, che debba essere corrisposta al reclamante anche la relativa maggiorazione, prevista dall'art. 40, comma 5, del TICA, per non aver il gestore erogato l'indennizzo entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato il ritardo

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla ditta individuale Duminuco Salvatore nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0695920;
2. di prescrivere, a e-distribuzione S.p.a., di corrispondere alla ditta individuale Duminuco Salvatore, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA, maggiorato secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, del TICA, per il ritardo nella validazione del progetto relativo all'impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0695920. Il periodo di ritardo dovrà essere calcolato facendo riferimento al termine, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera pp) del TICA, per la validazione del progetto dell'impianto di rete per la connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini